



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:

Dott. Vittorio Carlo Aliprandi	Presidente
Dott. Giuseppe Serao	Consigliere rel.
Dott. Daniela Fedele	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

**nella causa civile n. ° 870/2024 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale ex art.
350 bis c.p.c. del 29.4.2026 e promossa**

da

Parte_1 corrente in Via Don Peruzzi 26/G (36027) Rosa' (VI), C. F. e P.Iva:
P.IVA_1 in persona del proprio legale rappresentante pro tempore sig. *Parte_2*
[...], rappresentata e difesa anche disgiuntamente, per delega rilasciata su supporto
cartaceo allegato al presente atto in copia informatica autenticata con firma digitale ai
sensi dell'art 83 comma III c.p.c., dall'Avv. Andrea Mina del Foro di Brescia, (C.F.
C.F._1) e dall'Avv Piergiorgio Merlo del Foro di Brescia (CF:
C.F._2) presso lo studio dei quali in Brescia, via Solferino 51 elegge
domicilio. I sottoscritti difensori dichiarano di voler ricevere eventuali avvisi o

comunicazioni al numero telefax 030/292421 o all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1 (avv Andrea Mina)

Email_2 (avv Piergiorgio Merlo).

APPELLANTE

contro

Controparte_1 con sede in Castegnato (BS), Località Baitello, S.S. 510 (via Iseo n. 5/7/9), C.F. e P. Iva P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Controparte_2, con gli avv.ti Marco Orizio (C.F. C.F._3) e Stefano Vergano (C.F. C.F._4) del Foro di Brescia (che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni ai rispettivi indirizzi PEC:

Email_3 Email_4 ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Brescia, Piazza della Loggia n. 5, giusta delega in calce all'atto di citazione in opposizione al D.I. immediatamente esecutivo n. 2856/17.

APPELLATA

In punto: appello a sentenza n.° 3195/2024 del Tribunale di Brescia seconda sezione civile in data 23.7.2024.

CONCLUSIONI

Dell'appellante:

“Voglia l’On.le Corte d’Appello adita, contrariis rejectis, in via principale ed in accoglimento dei motivi di appello, riformare la sentenza n. 3195/24, RG 10128/17 del Tribunale Civile di Brescia, emessa il 23.07.2024 e notificata il 24.07.2024 e, per l’effetto, accogliere integralmente le seguenti domande, così per

come già formulate in prime cure, ovvero:

in via preliminare, accertare – per tutto quanto esposto in narrativa – la nullità della clausola contrattuale (art. 20 ex contractu) in punto di compromesso e legge applicabile e pertanto dichiarare la propria competenza e giurisdizione a decidere del presente contenzioso con applicazione della legge italiana;

(nel merito in via principale, rigettare, per i motivi tutti di cui in narrativa l'opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 2856/2017 così per come proposta dalla CP_3 in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il provvedimento monitorio emesso su istanza della Parte_1 in ogni sua parte).

nel merito in via subordinata ritenere e dichiarare l'inadempimento della CP_3 in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, alle obbligazioni di pagamento assunte per il complessivo importo capitale di € 132.760,00 e, per l'effetto, condannare la CP_3 in persona del proprio legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della Parte_1 dell'importo di € 132.760,00 ovvero la maggiore o minor somma dovesse risultare in corso di causa, oltre gli interessi moratori dal dovuto al saldo.

Sempre nel merito ed in via ulteriormente subordinata accertato, per i motivi di cui tutti in narrativa, la sussistenza dell'inadempimento del CP_3 l'effetto condannare la medesima al pagamento in favore della Parte_1 della somma di Euro 132.760,00, il tutto sempre oltre interessi moratori operando, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle pretese avverse, le dovute compensazioni tra le somme richieste dall'esponente e quanto azionato ex adverso.

In via istruttoria

(Sul punto è implicita la critica al <non detto> della sentenza impugnata, che avrebbe dovuto ritenere persistente la propria giurisdizione e competenza e ritenere ammissibili e rilevanti i mezzi istruttori dedotti in I° grado dall'attuale appellante, atti a confermare l'avvenuto integrale pagamento della committente alla CP_3 l'assenza di contestazioni della parte della committente, l'attualità del credito in capo all'appellante)

Risultando pervenuti in prime cure atti dell'Autorità Giudiziaria CP_4 che non paiono esaustivi dell'ordine ex art. 210 c.p.c. di cui all'ordinanza tribunizia 16.06.2019, si chiede l'opportunità di ribadire la medesima.

Inoltre, anche alla luce di quanto sopra in ordine all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., ammettersi gli ulteriori capitoli nn. 1 e 2 di prova per testi dedotti in seconda memoria ex art. 183 vi comma c.p.c. (giudizio di I° grado) che qui si ritrascrivono:

“vero è che”.

1 – Controparte_5 ha provveduto all'integrale pagamento in favore di CP_3 del corrispettivo dovuto per la fornitura del forno per trattamento termico modello F430 Combustor C effettuata dalla Parte_1 come da fattura CP_3 nr. 18 del 25.02.2015 (doc.19 fasc. I° che si rammostra). Si indica come teste - anche da assumersi a mezzo rogatoria internazionale – il sig. Parte_3 domiciliato presso CP_5 [...].

2 – il contratto siglato dalle parti (Sig. Parte_2 per Parte_1 Sig. Per_1 per CP_3 presso la sede legale di CP_3 in data 06.05.2014 (doc.1 fasc.I°) venne integralmente predisposto nella sua letterale formulazione da parte di CP_3, senza che Parte_1 avesse alcuna possibilità di negoziare e/o trattare alcuna delle singole

previsioni che lo compongono ed anzi vedendosi rifiutata ogni osservazione mossa. Si indicano come testi i sigg. Tes_1 (domiciliato in Via Parini 4h – Rovellasca, Como), Per_1 (domiciliato in Brescia Via Cavour 15) e Testimone_2 (domiciliato in Rezzato Via G. Perlasca 76)

Si ribadisce l'inammissibilità della produzione documentale tardiva avversa (doc.V) effettuata in esito alla terza memoria ex art. 183 vi comma c.p.c nel corso del giudizio tribunale.

Si ribadisce l'incapacità del teste Testimone_3 assunto all'udienza del 04.05.2022 dovendosi ritenere nulla la sua deposizione.

In ogni caso con vittoria di spese ed onorari dei giudizi di primo e di secondo grado ex art. 91 c.p.c..

Si dichiara di non accettare il contraddittorio sulle domande/eccezioni nuove di controparte, tardive ed inammissibili.”

Dell'appellata:

“voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, contrariis reiectis, previe tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso e/o di legge,

a) rigettare l'appello avversario e, in ogni caso, tutte le domande formulate da Parte_ in quanto inammissibili e/o improcedibili e, comunque, infondate in fatto e/o in diritto.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari dell'odierno grado d'appello;

b) nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario in punto di conferma/dichiarazione della giurisdizione italiana:

in via preliminare e pregiudiziale:

- dichiarare in ogni caso improcedibile e/o inammissibile l'opposto ricorso per decreto

ingiuntivo; dichiarare in ogni caso nullo e/o invalido e/o inefficace, e pertanto revocare, il pedissequo ed opposto decreto ingiuntivo, con ogni conseguente statuizione;

in via subordinata, nel merito ed anche in via riconvenzionale:

- accertato e dichiarato il grave inadempimento di ^{Parte_} alle obbligazioni contrattuali e/o ex lege assunte nei confronti di CP_3 in relazione alla fornitura di cui in atti e, in particolare, che: (i) ^{Parte_} ha effettuato la consegna in ritardo rispetto ai termini perentori contrattualmente pattuiti, con conseguente applicazione ed imputazione ad ^{Parte_} delle relative penali da ritardo; (ii) detta fornitura ha presentato le non conformità e i vizi/difetti descritti in atto di citazione, e nei successivi scritti difensivi;

-accertata e/o dichiarata pertanto la legittimità della sospensione del pagamento da parte di CP_3

-condannare ^{Parte_} al pagamento della penale contrattuale da ritardo, pari, salvo miglior conteggio, ad € 127.200,00 (oltre interessi come dovuti sino al saldo) od alla diversa somma ritenuta dovuta; condannare altresì ^{Parte_} risarcire ad CP_3 tutti i danni da quest'ultima subiti, pari alla somma di € 50.079,85, ovvero alla diversa somma che risulterà ad istruttoria espletata, ovvero da liquidare in via equitativa, il tutto oltre interessi e/o rivalutazione come dovuti sino al saldo; ovvero, in subordine, ridurre il prezzo/corrispettivo della fornitura, di cui in atti, dell'importo che risulterà ad istruttoria espletata ovvero da liquidare in via equitativa; condannare ^{Parte_} risarcire ad CP_3 tutti i danni da quest'ultima subiti, pari alla somma di € 50.079,85, ovvero alla diversa somma che risulterà ad istruttoria espletata, ovvero da liquidare in via equitativa; il tutto oltre interessi e/o rivalutazione come dovuti sino al saldo;

- revocare l'opposto D.I. e dichiarare - previa, se del caso, compensazione sino a

concorrenza delle reciproche pretese creditizie - che nulla deve CP_3 all'opposta in relazione al contratto di cui in atto di citazione e nei successivi scritti difensivi;

in ogni caso:

- condannare Parte_ er responsabilità aggravata ex art. 96, 1° co. e/o 2° co. e/o 3° co., c.p.c.;

- con vittoria di spese, diritti ed onorari di I grado e dell'odierno grado d'appello; in via subordinata e istruttoria, e senza inversione dell'onere della prova, si insiste per il rigetto delle avversarie istanze istruttorie, come reiterate in appello, e per l'ammissione delle residue istanze di prova orale, come dedotto in sede di memorie depositate in I grado, nell'interesse di CP_3 ex art. 183, comma VI, nn. 2 e 3 c.p.c., cui si rinvia”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Su ricorso di Parte_1 il Tribunale di Brescia emetteva in data 15-16 maggio 2017 il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n.° 2856/17 nei confronti di CP_3 ora Controparte_1 per la somma di € 132.760,00, oltre interessi come da domanda e spese di procedura, quale saldo residuo del corrispettivo per la fornitura da Parte_1 ad CP_3 di un forno industriale ed annessi servizi di cui al contratto stipulato tra le parti, il 6.5.2014.

Il predetto decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva in data 24.05.2017, veniva notificato ad CP_3 il 12.6.2017, insieme al pedissequo atto di precetto per complessivi € 166.072,24.

In forza del predetto decreto ingiuntivo esecutivo, Parte_1 iscriveva ipoteca giudiziale in data 30.5.2017, ai nn.°3729/23899 presso la Conservatoria di Brescia, sugli immobili

dell'odierna appellata in Castegnato (fabbricato industriale) ed in Desenzano del Garda (appartamento ed autorimessa) e per effetto di tale iscrizione ipotecaria, CP_3 perdeva la possibilità di cedere l'immobile in Desenzano, già promesso in vendita con antecedente contratto preliminare del febbraio 2017.

Con atto di citazione del 20.6.2017, CP_3 promuoveva, avanti il Tribunale di Brescia, opposizione al predetto decreto ingiuntivo chiedendo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione, la sospensione della provvisoria esecuzione e, quindi, l'annullamento, inefficacia e revoca del decreto ed, in subordine, l'accertamento del grave inadempimento di CP_6 in relazione alla fornitura in oggetto, oltre alla condanna al pagamento della penale da ritardo, nonché, per tutti i danni subiti e subendi disponendo, in ogni caso, la riduzione del prezzo richiesto.

Parte_1 si costituiva con memoria del 26.7.2017 nel cautelare conseguente all'istanza di sospensiva e nel merito, con comparsa di costituzione del 2.10.2017, chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensiva e dell'opposizione, previa declaratoria di nullità della clausola arbitrale con condanna di CP_3 al pagamento delle obbligazioni assunte e pari a € 132.760,00, ovvero, della diversa somma che risulterà con gli interessi moratori dal dovuto al saldo.

Il Tribunale con ordinanza del 27.10.2017, pur rigettando "l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata" (da CP_3, sospendeva "la provvisoria esecuzione" del D.I., *"ritenuto (...) che sussistono gravi motivi per sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo"* stante, in particolare, la rinuncia delle parti, al procedimento monitorio.

Successivamente, il Tribunale con ordinanza del 16.6.2019 *"ritenuto che, in via*

*preliminare, debba essere accolta l'istanza di esibizione formulata da **Parte_1** avendo **CP_3** contestato di aver ricevuto l'integrale pagamento da parte della committente **CP_4** **Controparte_5** e trattandosi di circostanza rilevante ai fini della decisione", disponeva che " **Controparte_5** con sede in Mumbai (India) trasmetta a questo ufficio copia della documentazione contabile (fatture e disposizioni di pagamento) attestanti il pagamento effettuato da ^{Con} nei confronti di **CP_3** con sede in Castegnato (BS – Italia) e relativa al "forno per trattamento termico modello F430 Combustor C" fornito da **Parte_1** con sede in Rosà (VI) Italia", assegnando termine per la notifica a ^{Con} , a cura di **Parte_1***

Con ordinanza del 10.3.2021, il Tribunale "preso atto del mancato deposito della documentazione oggetto dell'ordine di esibizione", fissava udienza al 14.04.2021 "al fine di valutare con i procuratori delle parti la possibilità di definire in via transattiva la vertenza" ed a tale udienza, la causa era nuovamente rinviata "al fine di verificare la possibilità di definizione bonaria della lite" all'udienza del 16.6.2021.

Successivamente, dopo l'esperimento dell'istruttoria orale con sentenza n.° 3195/2024 del 23.7.2024, il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano; dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo n.° 2856/17; ordinava la cancellazione dell'ipoteca giudiziale, all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza e compensava, integralmente le spese di lite.

*Avverso tale decisione proponeva appello **Parte_1** a cui resisteva, **Controparte_1** [...].*

All'udienza collegiale ex art. 350 bis c.p.c. del 29.4.2026, la causa era trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il **primo motivo** parte appellante censura la sentenza per erroneo rigetto dell'eccezione di nullità/invalidità/inefficacia della clausola compromissoria (art. 20 del contratto) per motivi intrinseci con violazione: dell'art. 24 della Costituzione; di norme di legge interna (artt. 1175-1375 c.c.; art. 1362 ss. c.c. 1366 c.c.; art. 2697 c.c.) e delle fonti internazionali di diritto (cfr.: Convenzione di Ginevra 21 aprile 1961, Convenzione di Roma 19.6.1980 e Convenzione di New York 10 giugno 1958, oltre alla UNCITRAL model law e alla Convenzione di Bruxelles 27.9.1968), nonché, alla violazione della L. n.° 218/95 (artt. da 1 a 25).

In particolare, il Tribunale, oltre ad avere disatteso la rilevanza della condotta contrattuale/processuale contraria a buona fede, attesa la circostanza che l'appellata, al momento in cui proponeva l'opposizione, era pienamente consapevole dell'imminenza della procedura liquidatoria/concordataria che l'avrebbe colpita, ha disatteso il rilievo della difficoltà e dei costi dell'arbitrato perché ogni atto deve essere tradotto in lingua inglese scegliendo l'opzione più costosa, quella dei tre arbitri, senza nemmeno prevedere che la parte economicamente più forte, ovvero, l'appellata/debitrice, anticipi i costi dell'arbitrato, unitamente, al carattere infinito delle eccezioni che la parte appellata (debitrice) potrebbe sollevare, a cominciare dalla legge processuale da applicare all'arbitrato de quo per valutare, ad esempio, la validità della clausola compromissoria essendovi la tesi relativa all'applicabilità della legge statutale della sede arbitrale e la tesi dell'applicabilità della legge sostanziale o, comunque, del regolamento SIAC, che non risulta allegato al contratto, unitamente, alla non appellabilità del lodo (*“la sentenza arbitrale sarà definitiva e vincolante per le parti”*), nonché, alla circostanza

che entrambe le parti, sono soggetti italiani (società con sede in Italia) rendono “*affievolito*” o addirittura “*svuotato*” e/o, “*meramente apparente*”, il diritto di difesa dell’appellante con palese violazione dell’art. 24 della Costituzione.

Parte appellante, inoltre, richiama l’insegnamento della Suprema Corte circa la necessità che la clausola arbitrale, sia espressa in modo chiaro e univoco al fine di determinare con esattezza, l’oggetto delle future controversie e che, nel caso in cui la sua estensione sia dubbia, si debba privilegiare un’interpretazione restrittiva, a favore della giurisdizione ordinaria.

In particolare, quando in un contratto, accanto alla clausola compromissoria per arbitrato straniero vi siano accordi con essa contraddittori come il richiamo al codice di rito italiano, l’insegnamento della Suprema Corte è nel senso di ritenere sempre e, comunque, prevalente la volontà di adire l’Autorità Giudiziaria, quale “*giudice naturale*”.

Nella specie, secondo *Parte_1* le previsioni contenute nell’art. 20 del contratto sono ambigue e contraddittorie tanto da elidersi a vicenda, attesa la deroga alla giurisdizione italiana, a favore del Collegio arbitrale di Singapore con legge indiana, da un lato ed il richiamo al codice italiano di rito, dall’altro.

Sul punto, richiama l’insegnamento della Suprema Corte (*ex multis*: Cass. n.° 2208/02) alla luce del quale, attesa l’eccezionalità della deroga alla competenza del giudizio ordinario a favore di quella degli arbitri, la clausola compromissoria, per essere valida, deve essere formulata in maniera tale, da non lasciare margini di ambiguità o incertezza. Deve essere poi, considerato lo squilibrio contrattuale tra l’appellata (soggetto economicamente “*forte*” che ha predisposto il contratto su modulo da valere anche per

altri contratti simili) e l'appellante (subappaltatrice, soggetto economicamente debole che ha “*subìto*” il testo contrattuale predisposto da CP_3

Ed, infatti, secondo la società appellante, il Tribunale avrebbe dovuto preliminarmente individuare correttamente la legge da applicare nella valutazione della clausola compromissoria motivando la scelta tra “*lex arbitri*” e “*lex contractus*” spiegando anche se riteneva applicabile o meno, la legge italiana e poi, indicare esattamente le norme di tale legge che intendeva applicare, mentre ha declinato la propria giurisdizione in forza di un richiamo alla legge indiana, totalmente insufficiente e tale da fornire una motivazione meramente apparente.

Infine, il Tribunale accogliendo l'eccezione di difetto di giurisdizione, si pone in contraddizione con la propria ordinanza del 27.10.2017, laddove, aveva “*respinto l'eccezione di carenza di giurisdizione formulata dall'opponente dopo avere espresso perplessità rispetto al contenuto di cui all'art. 20 del contratto...ed alla tecnica di redazione della stessa*”.

Una lettura attenta della clausola in esame rende evidente, da un lato, l'impossibilità/l'estrema difficoltà nell'esercizio della difesa per la parte economicamente più debole che ha “*subìto*” passivamente il testo contrattuale discendente dal rapporto tra CP_3 e committente indiano e, comunque, redatto dall'appellata e dall'altro, la totale ambiguità/oscurità/insanabile contraddittorietà interna della clausola compromissoria (art. 20).

A quanto sopra, si aggiunga che la previsione (art. 20.3 del contratto) secondo la quale “*il Collegio sarà composto da tre membri, nominati secondo le regole SIAC*”, avrebbe imposto al Tribunale di valutare motivando se tali regole SIAC (Centro internazionale

arbitrale di Singapore), siano o meno idonee, a garantire la nomina da un soggetto neutrale ed imparziale, pena la nullità della clausola.

In ogni caso, sempre in applicazione della L. n.° 218/95, i criteri generali del “*più stretto collegamento*” quale criterio per individuare la legge applicabile, sono per le società (art 25 L. n.° 218/95), il luogo di costituzione (criterio generale) e la sede della persona giuridica, se in Italia (criterio speciale): secondo l’appellante, entrambi i criteri, nella specie, conducono all’applicazione della legge italiana.

Si aggiunga che se nell’ordinamento dello Stato richiamato (nel caso di specie la sentenza impugnata richiama la legge indiana), coesistono più sistemi normativi a base territoriale e personale e non sono chiari i criteri di individuazione nel rinvio a quell’ordinamento, si applica il sistema normativo con il quale il caso presenta il collegamento più stretto (nella specie, come detto, vista la costituzione delle società in Italia e la sede delle stesse in Italia, la legge italiana) ex art. 18 n.2 della L. n.° 218/95.

La legge italiana, si applica in particolare (art. 18 n.1 della L. n.° 218/95) quando il contratto rinvia ad una legge riferita ad uno Stato “*nel quale coesistano più sistemi normativi territoriali o personali*”, rinvio da considerarsi nullo o inapplicabile.

Inoltre, la legge straniera non si applica, se i suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico (art 16 L. n.° 218/95) e l’art. 17 L. n.° 218/95 prevede anche una serie di ipotesi di inderogabilità della legge italiana.

Secondo parte appellante, la sentenza ha disatteso i principi che impongono la buona fede nella fase genetica del contratto e durante il rapporto contrattuale (artt. 1175-1375 ed artt. 1337-1338 c.c.).

L’appellata ha violato i principi di lealtà e correttezza con l’elaborazione di un testo

contrattuale e, segnatamente, con la redazione dell'art. 20), tale da mutilare i diritti di difesa e di recupero del credito dei subappaltatori.

Con il **secondo motivo** lamenta un rilevante vizio ex art. 132 c.p.c., nonché, la motivazione apparente, perplessa, contraddittoria e, comunque, errata.

In ogni caso, la sentenza è errata, oltre che per violazione di legge per essere priva di motivazione su un punto decisivo e conseguentemente, nulla ex art. 132 c.p.c..

La parte appellante deduce la statuizione del primo giudice, laddove, stabilisce che *“il contratto prevede che lo stesso debba essere disciplinato dalla legge della Repubblica dell'India; il che significa che la validità della clausola compromissoria non può essere scrutinata alla luce della legge italiana perché le parti hanno concordemente deciso di sottoporre il contratto alla legge indiana. Da qui la validità della clausola stante l'impossibilità di valutarla secondo i criteri dell'art. 1341 c.c.”*

Il Tribunale avrebbe dovuto indicare alla luce di quale specifica norma indiana ammesso che vi sia, posto che si tratta di sistema di *common law*, la clausola compromissoria è da ritenersi valida (art 14 L. n.° 218/95, accertamento da compiersi d'ufficio da parte del giudice), eventualmente onerando parte opponente, di fornire un supporto sul punto ed applicando la legge italiana nel caso non riesca ad applicare la normativa straniera o la individui (come è per l'India nel quale coesistono diversi sistemi normativi, territoriali e personali), come ordinamento plurilegislativo ex art. 18 L. n.° 218/95.

Con il **terzo motivo** critica la sentenza, per erroneo rigetto dell'eccezione di nullità/invalidità/inefficacia della clausola compromissoria (art. 20 del contratto) per motivi estrinseci con violazione di legge (artt. 1341-1342 c.c.).

Secondo l'appellante, la sentenza è gravemente viziata anche, laddove, il primo giudice

deducendo che *“il contratto prevede che lo stesso debba essere disciplinato dalla legge delle Repubblica dell’India; il che significa che la validità della clausola compromissoria non può essere scrutinata alla luce della legge italiana perché le parti hanno concordemente deciso di sottoporre il contratto alla legge indiana. Da qui la validità della clausola stante l’impossibilità di valutarla secondo i criteri dell’art. 1341 c.c. , rigetta l’eccezione di nullità dell’art. 20 del contratto per essere stati violati gli artt. 1341 e 1342 c.c..*

Con il **quarto motivo** parte appellante contesta il vizio rilevante ex art. 132 c.p.c., nonché, la motivazione apparente, perplessa, contraddittoria e, comunque, errata e non idonea a supportare la decisione sul punto con riferimento agli artt. 1341-1342 c.c. e, comunque, ai motivi di nullità estrinseca della clausola compromissoria, oltre che contraddittoria, rispetto all’ordinanza del 27.10.2017.

Con il **quinto motivo** parte appellante contesta la mancata ammissione delle istanze istruttorie che erano ammissibili e rilevanti, in quanto idonee a confermare le dichiarazioni della committente indiana e la sussistenza del credito azionato.

Con il **sesto motivo** l’appellante ripropone le ragioni relative al merito ella controversia, insistendosi in tutte le domande ad esso relative.

I primi quattro motivi attengo alla medesima ratio decidendi e vanno esaminati prioritariamente.

Ad avviso della Corte, **sono infondati.**

Come esattamente rilevato dal Tribunale, la Corte osserva che, nel caso di specie, sussiste il difetto di giurisdizione del giudice italiano, seppur con diversa motivazione,

nel senso che la validità della clausola compromissoria, non può essere scrutinata alla luce della legge italiana perché le parti hanno concordemente deciso di sottoporre il contratto alla legge indiana con conseguente, la validità della clausola, stante l'impossibilità di valutarla secondo i criteri di cui all'art. 1341 c.c. come, erroneamente, ritenuto dal Tribunale.

Ed, infatti, questa Corte richiama sul punto, il recente, autorevole e condivisibile arresto della Cassazione secondo cui, *“all'arbitrato internazionale - che può avere natura esclusivamente rituale - si applicano gli artt. 817 e 819-ter cod. proc. civ. Ne segue che qualunque decisione in ordine all'invalidità o all'inefficacia della clausola compromissoria, una volta che il procedimento sia stato instaurato, così come qualunque altra che possa avere rilevanza impeditiva della statuizione sul merito, non può essere rimessa al giudice nazionale (neppure nel contesto o nelle forme del regolamento preventivo di giurisdizione proposto con riguardo al giudizio ordinario successivamente introdotto tra le stesse parti). Lo scrutinio compete unicamente agli arbitri stessi, e la relativa decisione può essere semmai contestata con i rimedi contemplati dalla legge in sede di riconoscimento dei lodi stranieri (cfr. Cass. Sez. U. n. 26600-24, e v. pure Cass. Sez. U n. 15713-22). Va affermato il difetto di giurisdizione del giudice nazionale”*. (Cass. S.S.U.U. n.°18384/2025).

La clausola compromissoria n.° 20.0 apposta al contratto *inter partes*, intestata come “Legge applicabile e composizione delle controversie”, è del seguente tenore: *“E' espressamente concordato tra le parti che: 20.1 qualsiasi controversia derivante dal presente Contratto o in relazione al medesimo, ivi compresa ogni questione inerente la sua esistenza, interpretazione, validità, annullamento, novazione ovvero oggetto del*

Contratto, così come la sua esecuzione, l'inadempimento del Contratto, nonché la risoluzione, la cessazione e le conseguenze della risoluzione del presente Contratto, sarà sottoposta e definitivamente risolta da un arbitrato secondo il Regolamento del Singapore International Arbitration Centre ("Regole SIAC"), come modificato ed in vigore; 20.2. il presente contratto è disciplinato dalla Legge della Repubblica dell'India; 20.3 le controversie saranno decise da un Collegio arbitrale composto da tre membri, nominati in conformità con le Regole SIAC; 20.4 i costi, gli oneri, le commissioni e spese degli arbitri saranno a carico in parti uguali delle parti, fermo il fatto che le stesse parti si faranno carico delle spese dei rispettivi legali; 20.5 la sede dell'arbitrato sarà Singapore; 20.6 l'arbitrato sarà condotto in lingua inglese e 20.7 la sentenza arbitrale sarà definitiva e vincolante per le parti. 20.8 L'esecuzione del presente Contratto continuerà durante lo svolgimento del procedimento arbitrale se non diversamente ed espressamente indicato in forma scritta dell'Acquirente o fatto salvo che la medesima esecuzione non possa continuare fintanto che la decisione arbitrale non sia pronunciata. 20.9 Il Venditore con il presente rinuncia a tutti i d suoi diritti relativi alla formulazione dell'eccezione di "forum non conveniens" o relativi all'ottenimento di inibire o altri provvedimenti cautelari da parte di una qualsiasi corte relativamente all'incasso delle garanzie bancarie rilasciate in virtù del presente Contratto. 20.10 "Viene in ogni caso esclusa la tutela monitoria prevista dagli artt. 633 e seguenti del codice di procedura civile libro IV, titolo I, Capo I, così come ogni altra tutela giudiziaria ad essa assimilabile (come ad esempio quella dell'art. 186 ter cpc, Libro II, Capo II, Sezione II)"

La clausola contempla la devoluzione in arbitrato internazionale di ogni controversia

discendente o collegata a quanto convenuto nel contratto in oggetto.

La causa instaurata da *Parte_1* dinanzi al giudice nazionale è stata rivolta, ad avviso della Corte, a pretese direttamente derivanti dall'contratto *de quo* e ciò, si desume dalle conclusioni rassegnate in citazione in primo grado da *Parte_1* “nel merito in via principale, rigettare, per i motivi tutti di cui in narrativa l'opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 2856/2017 così per come proposta dalla *CP_3* in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il provvedimento monitorio emesso su istanza della *Parte_1* in ogni sua parte. nel merito in via subordinata ritenere e dichiarare l'inadempimento della *CP_3* in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, alle obbligazioni di pagamento assunte per il complessivo importo capitale di € 132.760,00 e, per l'effetto, condannare la *CP_3* in persona del proprio legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della *Parte_1* dell'importo di € 132.760,00 ovvero la maggiore o minor somma dovesse risultare in corso di causa, oltre gli interessi moratori dal dovuto al saldo. Sempre nel merito ed in via ulteriormente subordinata accertato, per i motivi di cui tutti in narrativa, la sussistenza dell'inadempimento del *CP_3* l'effetto condannare la medesima al pagamento in favore della *Parte_1* della somma di Euro 132.760,00, il tutto sempre oltre interessi moratori operando, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle pretese avverse, le dovute compensazioni tra le somme richieste dall'esponente e quanto azionato ex adverso”.

Pertanto, si comprende che, sia le domande avanzate in via principale, sia le domande svolte in subordine, sono state tutte basate sulla responsabilità contrattuale di *CP_3* [...] quanto agli obblighi assunti con l'accordo di distribuzione contenente la clausola

per arbitrato internazionale.

E' di tutta evidenza che si tratta di pretese di ordine patrimoniale, tutte implicanti l'accertamento di inadempienze determinative di conseguenze dannose; inadempienze e conseguenze che identificano la controversia come appunto derivante dal/o connessa all'accordo stipulato.

Va, dunque, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano per essere la controversia devoluta in arbitrato internazionale con assorbimento dei restanti motivi.

Al rigetto dell'appello segue la condanna della parte appellante *Parte_1*, a rimborsare alla appellata, *Controparte_1*, le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A) approvata con D.M. n.° 147/22 (valore indeterminabile a bassa complessità).

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di *Parte_1* avverso la sentenza n.° 3195/2024 del Tribunale di Brescia in data 23.7.2024, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così dispone:

- rigetta l'appello e per l'effetto, conferma il difetto di giurisdizione del giudice italiano;
- condanna la parte appellante *Parte_1* a rimborsare a parte appellata *Controparte_1* [...], le spese del grado, che liquida in complessivi € 6.946,00 di cui € 2.058,00 per la "fase di studio", € 1.418,00 per la "fase introduttiva" ed € 3.470,00 per la "fase decisionale", oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
- dichiara parte appellante *Parte_1* tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 6 maggio 2026.

II CONSIGLIERE REL.

Giuseppe Serao

IL PRESIDENTE

Vittorio Carlo Aliprandi